

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Nuove Regole Europee di Definizione di Default: cosa cambia?

Dal 1° gennaio 2021, il Gruppo FCA Bank applica le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la banca (c.d. 'default') introdotte dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) al fine di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE.

Le nuove linee guida, note come "Nuova Definizione di Default", stabiliscono criteri e modalità più restrittivi in materia di classificazione "a default" rispetto a quelli precedentemente applicati.

COSA CAMBIA

REGOLE ATTUALI	NUOVE REGOLE
Per la clientela Retail utilizzo dell'approccio per transazione Per la clientela Corporate utilizzo dell'approccio per debitore	Per clientela Retail e Corporate utilizzo dell'approccio del debitore
Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi e se Corporate pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca.	Il Cliente viene classificato a default se l'arretrato supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi: <ul style="list-style-type: none"> • <u>in termini assoluti</u>: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni; • <u>in termini relativi</u>: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca
Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento	Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento
Per evitare di essere classificato in default, la normativa consente la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate	La normativa non consente più la compensazione su iniziativa della banca. La banca sarà tenuta a classificare il cliente in default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate
Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione")	Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste nuove regole di contagio del default: <ul style="list-style-type: none"> • se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari (e quindi tutti i cointestatari sono considerati in default);

	<ul style="list-style-type: none">• se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
La classificazione a default di un cliente presso una società del Gruppo bancario non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del gruppo	FCA Bank prudenzialmente rientra nel Gruppo Bancario Credit Agricole e la classificazione a default di un cliente Corporate sarà valutata a livello di Gruppo Crédit Agricole (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del gruppo e non lo sia presso un'altra)

Pertanto, sulla base delle nuove regole, anche solo un arretrato di pagamento superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito i riferimenti alla nuova normativa:

- Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013;
- Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

Torino, 12/01/2021